

AVVOCATURA DELLO STATO – PALERMO**(Cont. 3161/23 – Avv. A. Rinaldi)****CORTE D'APPELLO DI PALERMO – SEZ. LAVORO****RICORSO IN APPELLO**

Per il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, (C.F. 97149560589), il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, (C.F. 80415740580), **la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica** in persona del Presidente *pro tempore* (C.F. 80188230587), nonché per **FORMEZ PA** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80048080636), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. 80027950825; fax: 091527080; PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domiciliario *ex lege*;

Contro

La dott.ssa Florinda Leto, nata a Palermo il 12.07.1978 ed ivi residente in via Alcide De Gasperi n. 116 C.F. **LTEFRN78L52G273S** ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34 presso lo studio degli **Avv.ti Silvana Patanella C.F. PTNSVN59C53G273R** e **Vito Patanella C.F. PTNVTI67T26G273H** che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente (indirizzi pec: silvanapatanela@pec.giuffre.it e vito.patanella@pec.giuffre.it fax 0916853527);

e nei confronti

degli iscritti nella graduatoria conclusiva del concorso RIPAM, indetto con bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 50 del 30.6.2020 e n 60 del 30.7.2021;

PER LA RIFORMA

Della Sentenza **n. 3319/2025** (R.G.L. **n. 6085/2023**), resa dal Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del lavoro, pubblicata in data 14.07.2025 e notificata in data 18.07.2025.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione interministeriale RIPAM, con bando pubblicato nella G.U. n. 50 – 4^a serie speciale del 30 giugno 2020, indicava il concorso pubblico oggetto dell'odierno giudizio.

Con successivo provvedimento pubblicato in G.U. n. 60 del 30 luglio 2021, il bando veniva in parte modificato anche al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.



Il concorso, a seguito della modifica del bando, determinava lo svolgimento di una sola prova scritta, annullando sia la prova preselettiva che quella orale originariamente previste. La prova scritta prevedeva la somministrazione di 40 quesiti a risposta multipla divisi in due sezioni: la prima composta da 32 domande di tipo teorico; la seconda sezione composta, invece, da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

La controparte, già dipendente del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Palermo (Assistente Economico Finanziario di Area II - F4), partecipava al citato *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré, elevati a duemilasettecentotrentasei, posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva FI, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, rettificato con avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021”*, collocandosi utilmente in graduatoria nella posizione n. 1813 quale vincitrice dello stesso.

La menzionata procedura concorsuale rientra nel novero dei c.d. concorsi unici, di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, a norma del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato[...]*”.

Procedure selettive come quelle in discorso sono finalizzate alla formazione di una graduatoria unitaria, per tutte le Amministrazioni partecipanti al concorso, da cui attingere il personale richiesto. Nello specifico, la Commissione RIPAM gestisce - come da bando -



l'intera procedura, fino all'assegnazione dei candidati vincitori (o idonei, in caso di scorrimento graduatoria) agli enti di destinazione. Le attività relative all'assunzione, pertanto, sono opportunamente in carico alle singole Amministrazioni: ciò non toglie che le vicende che avvengono in tale fase impattino in maniera sostanziale sulla graduatoria finale, giacché - una volta convocati per la presa di servizio in qualità di vincitori - i candidati ivi collocati "perdono" la propria posizione in graduatoria, del tutto similmente a quanto accade al vincitore di un "normale" concorso che accetti/rinunci alla proposta assunzionale dell'ente banditore.

Successivamente alla pubblicazione della predetta graduatoria, i candidati vincitori hanno partecipato alla procedura di scelta dell'Amministrazione di destinazione, in aderenza a quanto previsto dall'art. 12, commi 1 e 2, del Bando di concorso, a norma del quale *"1. I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 e quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente bando. 2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sistema <<Step-One 2019>>".*

All'esito della procedura di scelta dell'Amministrazione di destinazione, la dott.ssa Leto risultava assegnata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da nota di Formez PA prot. n. U-010578/2022 del 4 febbraio 2022 (prot. in entrata MEF/DAG n. 14822 del 7 febbraio 2022).

Successivamente alla predetta assegnazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - avvalendosi del supporto di Formez PA, a mezzo utilizzo del portale Step-One 2019 - predisponendo, per i vincitori allo stesso assegnati, una procedura telematica di scelta della singola sede di servizio.

Ai candidati coinvolti, nello specifico, era riservata la possibilità di "ordinare", nell'ordine più consono alle rispettive preferenze, le sedi indicate dall'Amministrazione, a tutt'oggi pubblicate ed accessibili alla pagina web <https://www.mef.gov.it/concorsi/2020/Concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-duemilacentotrentatre-elevati-a-duemilasettecentotrentasei-posti-di-personalenon-dirigenziale-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-da-inquadrare-nellArea-III-posizioneretributiva-fascia-retributiv/>.



Oltre alle sedi delle Commissioni Tributarie ed alle sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato, numerosi posti a concorso erano destinati agli Uffici Centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, siti in Roma.

L'assegnazione della singola sede di servizio seguiva, in aderenza alla normativa vigente, il criterio del rigoroso ordine della graduatoria.

All'esito di tale procedura di scelta sede, la dott.ssa Leto risultava assegnata agli Uffici Centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, siti in Roma.

Sulla base della predetta assegnazione, la dott.ssa Leto veniva convocata (a mezzo nota prot. n. 35580 del 17 marzo 2022) per l'assunzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Uffici Centrali, sede di Roma, per il giorno 1° aprile 2022.

Nella detta lettera di convocazione si precisava, da un lato, che la sede di Roma era stata *“assegnata sulla base delle preferenze espresse dalla S.V. medesima nell'apposito modulo elettronico reso disponibile sul sistema “Step One”, e tenendo conto della posizione da Lei ricoperta in graduatoria, nonché delle esigenze di servizio di questa Amministrazione”*, dall'altro, che *“la S. V., per la stipulazione del suddetto contratto individuale di lavoro, dovrà presentarsi, munita di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, della presente lettera e del numero di codice fiscale, improrogabilmente, il giorno 1° aprile 2022, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Via XX Settembre n. 97 - Roma - precisando che, in caso contrario, verrà considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi”*.

Nella medesima lettera di convocazione veniva, inoltre, specificato, che *“Qualora la S. V. fosse impossibilitata, esclusivamente per gravi e documentati motivi, a presentarsi nel giorno e nell'ora suindicati per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è invitata a far pervenire, tempestivamente, specifica istanza con la motivazione dell'impedimento e la richiesta del differimento dell'assunzione, da inviarsi allo Scrivente agli indirizzi dcp.dag@pec.mef.gov.it e ufficio3dp.dag@mef.gov.it allegando copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. L'Amministrazione si riserva la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rinvio”*.

Alla luce di quanto riportato nella lettera di convocazione, la dott.ssa Leto evidenziava, a mezzo comunicazione e-mail del 19 marzo 2022, di non poter presentarsi in data 1° aprile 2022 per la presa di servizio, all'uopo allegando apposita relazione medica comprovante i sopraggiunti gravi motivi di salute del proprio padre.



Ritenendo, nella fattispecie *de qua*, sussistenti i presupposti per il rinvio (*“gravi e documentati motivi”*), il Ministero dell’Economia e delle Finanze accoglieva l’istanza di differimento della presa di servizio avanzata dalla dott.ssa Leto, comunicando - a mezzo nota prot. n. 40579 del 25 marzo 2022 – la nuova data di assunzione, prevista per il giorno 5 maggio 2022, evidenziando *“l’esigenza di questa Amministrazione di procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate”*.

Successivamente, a mezzo comunicazione pec prot. n. 53529 del 26 aprile 2022 - ed ulteriore pec di sollecito prot. n. 55726 del 2 maggio 2022 - la dott.ssa Leto richiedeva l’ulteriore differimento della propria assunzione, specificando in n. 4 mesi l’entità del periodo necessario - alla luce dell’intervenuto decesso del padre in data 5 aprile 2022 - a *“sbrigare varie formalità che richiedono la mia presenza a Palermo”*.

Nella medesima comunicazione la dott.ssa Leto richiedeva, inoltre, di *“valutare un’assegnazione temporanea presso la RTS di Palermo, considerato che in questo momento un trasferimento ad altra città non mi è possibile”*.

A mezzo nota prot. n. 56355 del 2 maggio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava alla dott.ssa Leto il mancato accoglimento dell’istanza di differimento assunzione dalla stessa avanzata, non ritenendo - questa volta - sussistenti i presupposti per il rinvio e ribadendo la già evidenziata in precedenza *“esigenza di questa Amministrazione di procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate”* (conseguentemente confermando la data del 5 maggio 2022, già indicata nella nota prot. n. 40579 del 25 marzo 2023, ed avvisando che, in caso di mancata presentazione, la candidata sarebbe stata *“considerata rinunciataria all’assunzione di che trattasi”*).

Quanto alla irrituale istanza di assegnazione provvisoria avanzata dalla dott.ssa Leto, la stessa veniva rigettata alla luce dell’evidente insussistenza dei presupposti di cui all’art. 42-bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché per chiare ragioni di coerenza con la precedente attività amministrativa descritta.

In data 5 maggio 2022, la dott.ssa Leto non si presentava per l’assunzione in servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Via XX Settembre n. 97 - Roma, e veniva – dunque - considerata rinunciataria all’assunzione proposta dall’Amministrazione.

L’Amministrazione, successivamente, procedeva ad un primo scorrimento della graduatoria di merito (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-funzionari-amministrativi-aggiornamento-scorrimento-graduatoria>).



A questo primo scorrimento ne seguivano altri (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-funzionari-amministrativi-avviso-scorrimento-graduatoria>).

La controparte, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro nella sede di servizio assegnatale, come detto, veniva tuttavia espunta dalla graduatoria e non convocata ulteriormente allorquando si procedeva allo scorrimento della graduatoria ad ottobre 2022.

La dott.ssa Leto – dopo aver proposto un ricorso *ex art. 700 cpc* dinanzi al Tribunale di Palermo, lamentando di non aver preso parte ai successivi scorrimenti di graduatoria e conseguente scelta delle sedi, poi rigettato con provvedimento del 14 aprile 2023 per difetto del requisito del *periculum in mora* – con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Palermo sez. Lavoro, notificato in data 31.05.23, reiterando le doglianze sollevate nel precedente giudizio cautelare, chiedeva di “*dichiarare il diritto della ricorrente Dott.ssa Florinda Leto, utilmente collocata al posto 1813 della graduatoria, ad essere utilmente collocata nell’area Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo quale vincitrice di concorso e conseguentemente disporre la sua immissione in servizio;*

Condannare, inoltre, il Ministero dell’Interno, nonché i resistenti tutti, ciascuno per le proprie competenze, all’eventuale risarcimento danni per la mancata immissione in servizio della stessa”.

In particolare, la controparte lamentava l’illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A, che, a seguito del rifiuto dell’istanza di differimento dell’assunzione dalla stessa avanzata, l’aveva considerata rinunciataria in relazione a quell’assunzione e l’aveva poi illegittimamente estromessa dalla graduatoria e dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico in occasione dei successivi scorrimenti della graduatoria di merito.

Le Amministrazioni convenute si costituivano in giudizio con memoria in data 29/06/2023, variamente deducendo in merito alla inammissibilità e infondatezza delle pretese avanzate da controparte.

In particolare, in via preliminare, veniva eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi; nonché il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.



Di poi, nel merito, si argomentava – *funditus* – in merito alla radicale infondatezza delle avversarie pretese, concludendosi per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso.

In ultimo, veniva contestata altresì l'avversaria richiesta risarcitoria, chiedendosi, in via di estremo subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, di decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite in qualità di dipendente del Ministero dell'Interno.

All'udienza del 12/07/2023, il primo giudice formulava una proposta transattiva, ex art. 420 c.p.c. - consistente nella collocazione della ricorrente in uno dei posti rimasti scoperti nell'Area Terza, posizione retributiva F1, presso il Ministero dell'Interno, con sede in Palermo, richiesti in ricorso, con rinuncia alla domanda risarcitoria e compensazione delle spese di lite - a fronte della quale le Amministrazioni resistenti dichiaravano di non poter accettare, atteso che tale proposta avrebbe determinato uno sconvolgimento della graduatoria delle assegnazioni alle diverse amministrazioni, con conseguente lesione del principio della parità di trattamento tra i candidati.

Con ordinanza del 15.11.23, il Tribunale, nel rinviare la causa per la decisione all'udienza del 28.02.2024, con termine per note conclusionali fino a dieci giorni prima, invitava le parti a dedurre nelle note conclusionali sulla questione relativa alle caratteristiche dei gravi motivi che giustificano il rinvio della convocazione per la presa di servizio e all'obbligo di rinvio da parte dell'Amministrazione in relazione ai motivi addotti a fondamento della seconda richiesta di rinvio della ricorrente.

Di conseguenza, le resistenti Amministrazioni, con note conclusive dell'08.02.24, chiarivano ulteriormente le ragioni sottese al mancato accoglimento della seconda richiesta di rinvio della ricorrente, evidenziando, in estrema sintesi, che, in occasione della prima convocazione, l'Amministrazione, venendo incontro alle esigenze manifestate dalla ricorrente, aveva accolto favorevolmente l'istanza di differimento della presa di servizio, sebbene già in questa sede l'Amministrazione evidenziasse l'esigenza, per ragioni di buon andamento amministrativo, di dover procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate.

In occasione della seconda convocazione, invece, l'Amministrazione si era determinata in senso opposto, ovvero per il diniego della seconda richiesta di differimento, sia perché la ricorrente non aveva allegato alcuna documentazione comprovante l'impossibilità per documentati e gravi motivi, sia perché il termine di quattro mesi da lei richiesto era apparso



eccessivo, se non altro se si considera che per il personale di ruolo del Ministero il CCNL del 16.05.1995 prevede la possibilità di fruizione di soli 3 giorni di permesso per decesso di parenti.

Di tal che, la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la suddetta Amministrazione aveva determinato la rinuncia al posto di lavoro e la contestuale decadenza dalla graduatoria di merito (ed infatti, nelle medesime lettere di convocazione dei candidati era espressamente chiarito che, in caso di mancata presentazione nel giorno e nel luogo prestabilito, la persona interessata “*verrà considerata rinunciataria all’assunzione di che trattasi*”).

Con provvedimento comunicato in data 28.03.24, il Tribunale rinviava la causa all’udienza del 17.04.2024, disponendo la comparizione personale delle parti, ritenendo opportuno esperire un nuovo tentativo di conciliazione della controversia alla luce di quanto “*dedotto e documentato da parte ricorrente in merito alla riapertura delle assunzioni per gli idonei che avevano rinunciato all’assunzione*”.

Pertanto, atteso che, ai sensi dell’art. 420 c.p.c., “*La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, **senza giustificato motivo**, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio*”, l’esponente Patrocinio provvedeva, al solo fine di documentare e chiarire le ragioni sottese alla mancata comparizione dei rappresentanti delle resistenti Amministrazioni, a depositare, nelle date del 09.04.24, 11.04.24 e 16.04.24, delle note con cui, rispettivamente, il Ministero dell’Interno, Formez e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fornivano chiarimenti in merito alla mancata comparizione, il tutto esclusivamente in doverosa ottemperanza del disposto di cui all’art. 420 c.p.c..

Tuttavia, del tutto inaspettatamente, il Tribunale adito, anziché disporre l’espunzione dal fascicolo del giudizio del “documento” depositato da parte ricorrente – e che altro non era che un mero “screenshot” di un non meglio specificato telefono cellulare e non già una “circolare Ripam”, così come denominata in sede di deposito – all’udienza del 17.04.24 disponeva l’espunzione dal fascicolo delle produzioni di questa Avvocatura dello Stato del 9.04.2024, 11.04.2024, 16.04.2024 unitamente alle note cui erano allegate.

Inoltre, alla predetta udienza, il Tribunale sollevava alle parti come argomento di discussione l’emissione della circolare RIPAM del 9.01.2024, allegata sotto forma di screenshot dalla ricorrente alle note conclusive del 16.02.2024, e l’esclusione della ricorrente da nuova



convocazione, assegnando alle parti termine per note sul punto fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per il 5.06.2024.

Pertanto, con note del 22.05.24, le resistenti formulavano ulteriori precisazioni in merito alla questione prospettata dal Tribunale all'udienza del 17.04.24.

In particolare, si chiedeva l'espunzione dal fascicolo del "documento" depositato da parte ricorrente, non essendo dato comprendere come potesse uno "screenshot", privo finanche di qualsivoglia riferimento alla citata circolare, nonché alla sua provenienza, documentare e provare alcunchè.

Inoltre, si evidenziava che, con le citate note conclusive del 16.02.24, il ricorrente aveva introdotto un tema del tutto nuovo – l'esclusione della ricorrente da nuova convocazione alla luce della emissione della circolare RIPAM del 9.01.2024, allegata sotto forma di screenshot alle note conclusive – con conseguente *mutatio libelli*, del tutto inammissibile.

In ultimo, si fornivano le opportune precisazioni in merito alla dedotta circostanza dell'intervenuta riapertura delle assunzioni per gli idonei.

Di poi ed inoltre, con successive note autorizzate del 28.06.24, ci si limitava a rinviare alla memoria difensiva del 29.06.2023, alle note conclusive dell'08.02.24 e alle note autorizzate del 22.05.24, insistendo in tutto quanto ivi dedotto ed eccepito.

Con provvedimento comunicato in data 28.08.24, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 13.11.2024 – assegnando termine per note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza – onerando le parti di quantificare l'eventuale risarcimento del danno, nella misura della superiore retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito a seguito della stipula del contratto (quale vincitrice del concorso), e quindi al netto di quanto percepito per la qualifica in atto rivestita, entro e non oltre 30 giorni prima dell'udienza all'uopo fissata.

Di tal che, esclusivamente in doverosa ottemperanza al richiamato provvedimento del Tribunale - pur ribadendo la manifesta, integrale, infondatezza di tutte le avversarie pretese, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno – l'esponente Patrocinio depositava il prospetto contabile trasmesso dal Ministero dell'Interno, attestante la quantificazione della retribuzione percepita, presso tale Amministrazione, dalla dott.ssa Leto (appartenente all'Area Assistenti, Famiglia economico statistica, profilo di ruolo Assistente economico finanziario, ex Fascia F4) nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2022 ed il 13 ottobre 2024, specificando che le somme ivi indicate fossero state calcolate al lordo delle ritenute previdenziali, con riferimento ai soli importi stipendiali di natura fissa e continuativa stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e sono comprensive dei ratei di tredicesima mensilità.



Con provvedimento comunicato in data 03.01.25, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 12.03.2025 – assegnando termine per note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza – onerando parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e dei successivi atti ai potenziali controinteressati inseriti nella graduatoria oggetto del giudizio, mediante la pubblicazione degli stessi sul sito di tutte le Amministrazioni interessate al concorso in oggetto (bando di concorso pubblicato in G.U. n. 50 del 30.06.2020 e n. 60 del 30.07.2021), entro e non oltre trenta giorni liberi prima della successiva udienza.

Con nota del 07.02.25, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava l'avvenuta notifica ex art. 49, comma 3 c.p.a. - in esito all'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro del 03/01/2025 - mediante pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale, area *“Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”*.

Allo stesso modo, il Ministero dell'Interno, con nota dell'11.02.25, comunicava l'avvenuta pubblicazione degli atti del ricorso sul proprio sito web, nella sezione pubblici proclami.

I controinteressati, tuttavia, benché ritualmente citati, a seguito dell'ordinanza con cui veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, non si costituivano in giudizio.

In ultimo, con provvedimento comunicato in data 28.04.25, il Tribunale rinviava la causa, per la decisione, all'udienza del 28.05.2025, assegnando termine per note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.

Le resistenti Amministrazioni concludevano, pertanto, riportandosi integralmente alla memoria difensiva del 29.06.2023, alle note conclusive dell'08.02.24, alle note autorizzate del 22.05.24, alle note autorizzate del 28.06.24, alle note conclusive del 07.10.24, alle note conclusive del 26.02.25 e a tutti gli altri atti di causa, i quali, per brevità ed economia degli atti processuali, venivano integralmente richiamati, insistendo in tutto quanto ivi dedotto ed eccepito e nelle conclusioni già rassegnate.

Il Tribunale di Palermo – Sez. Lav., in data 14.07.2025, pronunciava la sentenza **n. 3319/2025 (R.G.L. n. 6085/2023)**, notificata dalla controparte in data 18.07.2025, con la quale accoglieva l'avversario ricorso, testualmente disponendo quanto segue: *“La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la cancellazione della ricorrente LETO FLORINDA dalla graduatoria del concorso RIPAM, indetto con bando di concorso pubblicato sulla Gazz. Uff. n 50 del 30.6.2020 e n 60 del 30.7.2021, in cui è utilmente collocata al posto 1813, e dichiara che la stessa ricorrente aveva il diritto a essere*



convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la Prefettura di Palermo e a essere ivi assunta in servizio con mansioni di Area 3 – F1.

Condanna il MINISTERO DELL'INTERNO alla corresponsione in favore di LETO FLORINDA, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive fra l'Area 2 – F4, di cui svolge le mansioni, e l'Area 3 – F1 in cui aveva diritto a essere inquadrata a seguito della convocazione per lo scorrimento della predetta graduatoria, dal 17.10.2022 sino alla data dell'effettivo inquadramento, che quantifica sino al 13.10.2024 in complessivi € 3.016,99, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, condannando l'Amministrazione predetta a corrispondere le successive differenze retributive (incluse quelle per 13° mensilità e indennità di ferie) sino alla data dell'inquadramento come sopra disposto, oltre interessi legali dalle date delle scadenze dei crediti sino al saldo effettivo.

Condanna le parti convenute in solido fra loro alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. PATANELLA SILVANA e dell'avv. PATANELLA VITO, antistatari”.

Avverso la sfavorevole pronuncia di cui sopra si propone il presente gravame, che si affida alle seguenti ragioni in

DIRITTO

1. Difetto di giurisdizione.

La sentenza è meritevole di riforma, anzitutto, laddove (pag. 7) ha sbrigativamente rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata in via preliminare, affermando che: *“Preliminarmente, deve osservarsi che la domanda di parte ricorrente è volta ad accertare il diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria del concorso – in cui era stata utilmente collocata - e la condanna delle Amministrazioni al pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive fra quanto percepito con l'inferiore inquadramento e quello che avrebbe ottenuto a seguito della sottoscrizione del contratto, quale vincitrice del concorso, e ciò radica la giurisdizione avanti al G.O.”*

L'affermazione del Tribunale altro non è che una petizione di principio.

In limine litis, pertanto, si ribadisce l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, dovendo essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.



Ed invero, la regola che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al pubblico impiego privatizzato prevede delle specifiche eccezioni per le quali sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo e ciò, in particolare, avviene in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti nella pubblica amministrazione.

Dopo la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, infatti, la riserva di giurisdizione amministrativa sulle “procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, prevista dall'art. 63 comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è da intendere nel senso che la stessa sia applicabile alle procedure selettive, comunque denominate, aperte ai soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, destinate poi a concludersi con la formazione di una graduatoria di merito.

L'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, invero, assegna al Giudice ordinario la giurisdizione generale per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'assunzione al lavoro, l'indennità di fine rapporto, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, le controversie relative ai comportamenti antisindacali, alla contrattazione collettiva promosse dall'ARAN, dalla P.A. o dalle organizzazioni sindacali, nonché le controversie aventi ad oggetto le indennità di fine rapporto, qualunque ne sia la denominazione e la modalità di corresponsione. Al giudice amministrativo è, invece, riservata la giurisdizione sulle procedure di ammissione al rapporto di lavoro (concorsi), trattandosi di atti che evidentemente conservano natura pubblicistica in quanto antecedenti alla costituzione del rapporto e, quindi, non influenzati dalla sua privatizzazione (oltre alla giurisdizione inerente ai rapporti facenti capo alla descritta una serie di categorie non privatizzate espressamente individuate: commi 4 e 5). Al giudice amministrativo, pertanto, è affidata la valutazione della fase precedente all'assunzione, mentre il giudice ordinario è competente per le controversie che dovessero sorgere mentre il rapporto è già in atto.

La ricorrente non ha sottoscritto il contratto di lavoro e detiene un mero interesse a permanere in graduatoria. Pertanto, l'odierna controversia ricade, come detto, nell'ambito della giurisdizione amministrativa del TAR del Lazio.

Lo stesso Tribunale, del resto, ha posto a fondamento dell'intero apparato motivazionale una sentenza del giudice amministrativo, ovvero TAR Abruzzo, sez. I, n. 125/2022, così implicitamente contraddicendosi.



Si insiste, pertanto, affinché l'impugnata pronuncia sia annullata laddove non ha dichiarato – come avrebbe dovuto – l'inammissibilità dell'avversario ricorso, atteso il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del TAR Lazio.

2. Difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Ancora in via preliminare, si censura l'impugnata pronuncia laddove ha ritenuto, anche qui immotivatamente, di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.

La sentenza è, dunque, meritevole di riforma nella parte in cui (pag. 7) ha affermato che: *“Non può ritenersi fondata neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che quest'ultimo risulta tra i firmatari del bando di concorso in oggetto”*.

Orbene, va anzitutto segnalato che la controparte aveva evocato in giudizio un soggetto, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, giuridicamente inesistente. Di tal che, già tale considerazione giustificerebbe, di per sé sola, l'accoglimento della formulata eccezione.

Ad ogni buon conto, e per mero scrupolo tuzioristico, si ribadisce comunque la totale estraneità ai fatti di causa del Dipartimento per la funzione pubblica.

In via di premessa, occorre ricordare che la legittimazione a contraddire deve essere riconosciuta in capo ad un soggetto, evocato in giudizio, che la norma che regola la fattispecie considera il destinatario passivo della pretesa, ovverosia il titolare dell'obbligo, primario o derivato, dalla stessa imposto.

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente l'assenza di titolarità di tale obbligo in capo all'Amministrazione suindicata, non avendo la stessa adottato alcun atto lesivo nei confronti dell'appellata.

Più segnatamente, si precisa che la procedura concorsuale *de qua* si inserisce nel novero dei c.d. concorsi unici nazionali disciplinati dall'articolo 4, comma 3-quinques, D.L. n. 101/2013, a norma del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri*



per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994...”.

Il Dipartimento della funzione pubblica, per le finalità di cui alla norma sopra richiamata, svolge unicamente funzioni di raccordo tra le Amministrazioni che intendono avvalersi della predetta procedura concorsuale competenti per l'adozione delle determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento.

Pertanto, il concorso è bandito dalla Commissione RIPAM, organo interministeriale del tutto autonomo rispetto al Dipartimento della funzione pubblica, le cui funzioni e competenze sono espressamente delineate dal combinato disposto dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 con il quale essa è stata nominata.

In particolare, alla Commissione RIPAM è riservato il compito di indire il concorso sulla base della delega all'uopo ricevuta dall'Amministrazione destinataria del personale, di nominare la commissione esaminatrice e i comitati di vigilanza, di validare la graduatoria finale di merito trasmessa dalla commissione esaminatrice e di assegnare i vincitori e gli idonei all'amministrazione destinataria del bando di concorso.

Il sistema legislativamente delineato comporta, dunque, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e, più precisamente, del Dipartimento della funzione pubblica che, per il tramite di una delega intersoggettiva, si avvale, da un lato, della Commissione RIPAM per l'organizzazione del concorso nei termini sopra descritti e, dall'altro, dell'Associazione Formez PA per quanto concerne l'organizzazione materiale e la gestione delle diverse fasi concorsuali.

Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, infatti, la predisposizione e l'organizzazione delle procedure concorsuali è interamente affidata all'Associazione Formez PA che provvede autonomamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle medesime, curando altresì i rapporti con le commissioni esaminatrici che provvede a nominare.

Le contestazioni formulate dalla Leto, concernendo la procedura di scelta della sede, si inseriscono in una fase concorsuale che vede del tutto estranei, anche con riferimento alla vicenda processuale, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dfp - e la Commissione interministeriale RIPAM,



dovendo invece individuarsi la responsabilità in capo ad altri soggetti coinvolti nella procedura concorsuale. Trattasi, più precisamente, dei Ministeri beneficiari del concorso.

Sul punto, si precisa che, nell'ambito della procedura concorsuale in questione, gestita dalla Commissione Interministeriale Ripam/Formez, il Ministero dell'Interno è interessato esclusivamente in quanto soggetto astrattamente "beneficiario" del reclutamento in atto, laddove i candidati risultino, all'esito della procedura selettiva, allo stesso assegnati.

Nel caso di specie, l'appellata non risulta essere stata assegnata al Ministero dell'Interno, bensì al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come si evince dalla graduatoria di assegnazione alle Amministrazioni dei funzionari amministrativi Ripam.

Per quanto attiene alla posizione di Formez Pa, si rileva che, ai sensi del comma 2, art. 12, del bando di concorso, lo stesso è chiamato a consentire la manifestazione di preferenza delle amministrazioni. L'assegnazione alle sedi disponibili e l'eventuale sottoscrizione del contratto e presa di servizio è di esclusiva competenza delle amministrazioni assegnatarie e conseguentemente l'Istituto non è coinvolto nelle decisioni riguardanti tali aspetti.

Infine, si rileva che Formez, per quanto di competenza, ha regolarmente proceduto ad assegnare la candidata, secondo l'ordine di graduatoria, all'Amministrazione banditrice che ne ha fatto richiesta.

Alla luce di quanto esposto, si chiede la riforma della pronuncia nella parte in cui non ha disposto l'estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 comma 2 e 12 del bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 50 – 4ª serie speciale del 30 giugno 2020 – violazione e falsa applicazione della normativa primaria (d.lgs 165/2001; art. 9 e art. 127 D.P.R. 3/1957; art. 17 del d.P.R. n. 487 del 1994) – Difetto di motivazione.

Prima di ogni altra difesa, nel merito, va anzitutto evidenziato come il primo giudice abbia (implicitamente) ritenuto corretta la decisione del Ministero di non procedere ad una ulteriore riconvocazione della dott.ssa Leto a seguito della seconda istanza di differimento da questa presentata.

Sul punto, si ribadisce, in particolare, che, in occasione della prima convocazione, l'Amministrazione, venendo incontro alle esigenze manifestate dalla appellata, aveva accolto favorevolmente l'istanza di differimento della presa di servizio.

In occasione della seconda convocazione, invece, l'Amministrazione si era determinata in senso opposto, ovvero per il diniego della seconda richiesta di differimento, sia perché



l'appellata non aveva allegato alcuna documentazione comprovante l'impossibilità per documentati e gravi motivi, sia perché il termine di quattro mesi da lei richiesto era apparso eccessivo, se non altro se si considera che per il personale di ruolo del Ministero il CCNL del 16.05.1995 prevede la possibilità di fruizione di soli 3 giorni di permesso per decesso di parenti (ciò anche alla luce dell'orientamento applicativo ARAN n. 218, in forza del quale deve concludersi che la fruizione dei permessi in esame debba comunque collocarsi a decorrere dall'evento o in prossimità dello stesso, al fine di rispettare lo stretto collegamento tra il lutto e la relativa tutela contrattuale).

Di tal che, la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la suddetta Amministrazione – in ragione della mancata presentazione della candidata alla data fissata per la presa di servizio - aveva legittimamente determinato la rinuncia al posto di lavoro e la contestuale decadenza dalla graduatoria di merito della Leto.

Ed infatti, come chiarito in punto di fatto, nelle lettere di convocazione dei candidati era espressamente chiarito che, in caso di mancata presentazione nel giorno e nel luogo prestabilito, la persona interessata “*verrà considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi*”.

Del resto, è rimesso alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo non sussistendo, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa. Si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nella necessaria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generali garantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essere prevalente (cfr. in tal senso Cass. Sez. Lav. n. 6743/2022, C.d.S. n. 4513/2019 e C.d.S. n. 3870/2015).

In un caso analogo, invero, il Consiglio di Stato ha chiarito che “*il giustificato motivo, che ai sensi dell'art. 9, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 consente al vincitore di concorso di essere autorizzato a prendere servizio con ritardo rispetto alla data fissata nel provvedimento di nomina, è costituito da un ostacolo obiettivo, che effettivamente gli impedisca di assumere servizio nell'ufficio di prima destinazione, dovendosi qualificare come un onere specifico a suo carico quello di presentarsi in servizio alla data indicata dall'Amministrazione che ha indetto la procedura selettiva e nella quale egli si è posizionato utilmente, con la*



conseguenza che la mancata presentazione comporta di per sé la legittima emanazione del provvedimento di decadenza” (Consiglio di Stato sez. IV, 30/11/2009, n.7501).

Il TAR per il Lazio, sezione terza, *quater*, nella sentenza 12 novembre 2007, n. 11124, peraltro, sul punto ha stabilito che il vincitore di un concorso pubblico che rinuncia alla stipula del contratto di lavoro perde definitivamente il diritto all’assunzione, anche nel caso in cui provveda a presentare la revoca della rinuncia, se l’amministrazione ha già accettato la stessa procedendo allo scorrimento della graduatoria degli idonei. In altri termini, va considerata la prevalenza dell’interesse pubblico ad una corretta, tempestiva e certa procedura di nomina dei vincitori del concorso rispetto ai comportamenti di privati (cfr. anche Cons. di Stato, sez. V, 17 marzo 1998 n. 303).

Ebbene - nonostante, come anticipato, avesse considerato corretta la decisione del Ministero di non procedere ad una ulteriore riconvocazione della dott.sa Leto - con una motivazione del tutto erronea, oltre che francamente preoccupante, il primo giudice, nell’accogliere l’avversario ricorso, ha affermato che (pagg. 10-11) *“sia il bando che i successivi provvedimenti dell’Amministrazione si limitano a stabilire che l’interessato, che non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all’assunzione, non già dall’iscrizione nella graduatoria nel posto posseduto.*

Infatti, “la decadenza dal diritto all’assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell’art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione (rivolta dall’amministrazione al vincitore conseguente all’inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria). Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere (TAR Abruzzo, sez. I, n. 125/2022).

In altre parole, la decadenza o la rinuncia all’assegnazione dell’interessato non determinano la cancellazione dalla graduatoria, nella quale il candidato permane nella posizione già posseduta, per successivi scorrimenti della medesima, non potendosi condividere sul punto quanto affermato con le ordinanze prodotte in atti dalle Amministrazioni resistenti, che non tengono conto della normativa, che non prevede la



cancellazione della graduatoria, né prevede una distinzione fra graduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei, atteso che nel bando risulta prevista un'unica graduatoria, dalla quale sono stati individuati e nominati i vincitori e a cui si è poi attinto per scorrimento.

Nel caso di specie, quindi, attesa la mancanza di normativa primaria e secondaria che preveda la cancellazione dalla graduatoria dei soggetti che rinuncino o decadano dall'assunzione, la ricorrente aveva diritto a essere convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la Prefettura di Palermo, presso la quale aveva diritto a essere assunta come funzionario di Area 3 – FI”.

A sostegno di tali erronee argomentazioni, il Tribunale ha posto unicamente una pronuncia del TAR Abruzzo (n. 125/2022), e dunque di un Tribunale afferente a differente plesso giurisdizionale (con ciò confermando ulteriormente la sussistenza della giurisdizione amministrativa) e non costituente certamente orientamento consolidato.

Il Tribunale di Palermo, in altri termini, allineandosi alla – isolata - giurisprudenza sopra citata, ha riconosciuto una sorta di diritto alla permanenza nella graduatoria dell'appellata, nonostante il rifiuto a sottoscrivere il contratto con cui costituire il rapporto, in vista di un suo interesse a poter essere chiamata anche eventualmente da altre amministrazioni finché la graduatoria risultasse efficace.

Si tratta di una concezione piuttosto singolare – e, come detto, preoccupante - dell'interesse pubblico e della sua comparazione rispetto a quello privato, che dà assoluta prevalenza a quest'ultimo senza alcun controbilanciamento con il primo.

In senso contrario a quanto affermato dal primo giudice, invero, ha avuto modo di fare chiarezza sulla questione la Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 11.7.2023, n. 19679, laddove, correttamente, ha affermato che: ***“nell’impiego pubblico, seppure contrattualizzato, la procedimentalizzazione stabilita, non solo per le operazioni concorsuali, ma anche per gli adempimenti successivi all’approvazione della graduatoria, è finalizzata ad assicurare trasparenza ed efficienza all’agire delle Pubbliche Amministrazioni giacché il rispetto delle scadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento”***.

La Cassazione, a differenza del primo giudice, ha posto in risalto il principio di buon andamento affermato dalla Costituzione: le graduatorie concorsuali sono funzionali alla



costituzione del rapporto di lavoro con i vincitori, garantendo quindi l'interesse alla copertura del posto vacante oggetto del bando col migliore della selezione; ma allo stesso tempo le graduatorie offrono alle PA rimedio, qualora il vincitore non accetti di sottoscrivere il contratto, consentendo lo scorrimento verso i non vincitori, che hanno l'interesse a subentrare a chi invece, non sottoscrivendo il contratto, dimostri incontrovertibilmente di non essere realmente interessato all'opportunità lavorativa.

Oltre al principio di buon andamento della PA, il primo giudice avrebbe dovuto considerare anche quelli di buona fede e correttezza: il vincitore può certamente scegliere di non sottoscrivere il contratto di lavoro e di non procedere all'assunzione di servizio presso quell'amministrazione, ma tale scelta non può non condurre alla conseguenza della fuoriuscita dalla graduatoria, a meno di non ritenere che chi risulti vincitore di un concorso acquisisca il diritto potestativo a scegliere l'amministrazione presso la quale andare a svolgere il proprio servizio, contando sulla circostanza che una PA diversa da quella che ha indetto il concorso chieda lo scorrimento della graduatoria.

La logica posta alla base del ragionamento del Tribunale di Palermo è, dunque, fallace e per nulla condivisibile.

Ed invero, la motivazione dell'impugnata pronuncia – volta ad affermare il diritto dell'appellata a permanere nella graduatoria del concorso, anche dopo essere decaduta dal diritto all'assunzione presso il MEF Uffici di Roma, attesa la mancanza di normativa primaria e secondaria che preveda la cancellazione dalla graduatoria dei soggetti che rinuncino o decadano dall'assunzione, anche in funzione dei successivi scorrimenti della graduatoria medesima, e il suo conseguente diritto a essere convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la Prefettura di Palermo - porta a risultati inaccettabili, atteso che l'ambizione ad ottenere riconvocazioni *ad libitum* dei candidati (con conseguenziali cambi di sede) al verificarsi di ogni singola rinuncia/decadenza e in occasione di un successivo scorrimento della graduatoria, oltre ad ingenerare un diffuso clima di incertezza tra i concorrenti (con evidente lesione del loro "legittimo affidamento"), determinerebbe, anziché un soddisfacimento dell'interesse pubblico alla corretta e rapida conclusione del concorso pubblico, un contrasto col criterio di razionalità e di efficienza delle pubbliche amministrazioni (a causa dell'evidente rallentamento dell'attività amministrativa), oltre che un appesantimento delle procedure concorsuali e assunzionali, per effetto della necessità di inviare ai candidati continue richieste di manifestazione di preferenza per quelle sedi che dovessero liberarsi a seguito di



rinunce o interruzioni del rapporto di lavoro, con conseguente compromissione del buon andamento dell'Amministrazione e dell'organizzazione dei suoi Uffici (cfr., fra le tante: Tar Lazio sez. Quarta Ter 5828/2024 del 19/12/20254; Tar Lazio, sez. Quarta Ter n. 10288/2024; ord. collegiale Trib. Roma R.G. 30702/2024 del 02/09/2024).

V'è più che, se si confermasse quanto statuito dal primo giudice e si ritenesse che le Amministrazioni dovrebbero sistematicamente procedere ad una "perenne riconvocazione dei candidati" in base ai successivi scorrimenti di graduatoria, si finirebbe per consentire un'elusione del meccanismo di assegnazione - invece basato su criteri oggettivi ed imparziali che tengono in debita considerazione le diverse esigenze di servizio (come l'equa distribuzione dei posti secondo le effettive ed emergenti scoperture negli Uffici) in stretto rapporto con la cura dell'interesse pubblico primario affidato alla (singola) Amministrazione - permettendo, di fatto, ai candidati, la possibilità (*rectius*: il diritto) di vantare dei rinvii della presa in servizio (attraverso la rinuncia all'assunzione) nell'attesa che l'ente agli stessi più gradito metta a disposizione sedi di lavoro più apprezzate dal singolo concorrente ed impedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria a favore degli altri candidati e l'attività amministrativa degli Enti interessati alla già pianificata immissione in servizio, ad una determinata data, di personale.

Si assisterebbe, poi, anche al rischio di vedere assegnati e reclutati - a discapito delle Amministrazioni banditrici (che ritarderebbero o, peggio ancora, annullerebbero le assunzioni già pianificate ad una determinata data; come per la dott.ssa Leto assegnata al MEF in data 01/04/2022 e, successivamente, a seguito di riconvocazione su sua richiesta in data 05/05/2022) - i migliori in graduatoria presso le Amministrazioni che non erano interessate *ab initio* alla procedura concorsuale, le quali potrebbero ugualmente attingere dalla graduatoria degli idonei del concorso per cui è causa.

D'altronde, una volta terminata la procedura di scelta e di successiva assegnazione alla prima sede di servizio, la posizione del singolo concorrente viene definitivamente a cristallizzarsi, di modo che gli eventi successivi (es. ulteriori scorrimenti della graduatoria finale del concorso) non possono avere rilievo, né incidenza alcuna, sulla scelta/assegnazione effettuata, che resta solo in attesa di essere perfezionata attraverso la sottoscrizione del contratto di lavoro e la relativa presa di servizio; ciò, sostanzialmente, perché: 1) con la scelta/assegnazione della sede di servizio, il candidato esaurisce il proprio diritto di opzione, che non può "rivivere" per effetto della sopravvenuta disponibilità di nuove e diverse Amministrazioni e sedi di servizio; 2) *"la pretesa di veder ripetuto continuamente lo*



scorrimento della graduatoria tutte le volte in cui intervengano delle rinunce provocherebbe la sostanziale perdurante indeterminatezza dello scorrimento con conseguente impossibilità di qualsivoglia immissione in ruolo, a discapito degli stessi principi di imparzialità e di buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione" (cfr. sent. 992/2021; C.A. Milano; ord. R.G. 1516/2023 Trib. Pavia); 3) l'ulteriore avviso di scorrimento della graduatoria risale ad un periodo successivo rispetto alla chiusura del precedente scorrimento nel quale era coinvolta la dott.ssa Leto, segnando un momento di cesura sostanziale tra le due fasi (*"d'altra parte, come rilevato dal giudice di prime cure, trattandosi di fasi distinte di gestione del rapporto di lavoro e tra loro indipendenti, in assenza di previsione diversa di legge o di bando, non è giuridicamente possibile rimettere in gioco tutte le precedenti scelte di sedi già oggetto di scelta da parte dei vincitori in occasione"*, cfr. ord. collegiale Trib. Reggio Calabria RG 5102/2023 del 16/02/2024).

Né, diversamente, potrebbe sovvertire il senso di tali, indiscutibili, conclusioni, la – erronea - considerazione relativa alla *"mancanza di normativa primaria e secondaria che preveda la cancellazione dalla graduatoria dei soggetti che rinuncino o decadano dall'assunzione"* (cfr. pag. 11).

Anzitutto, il bando di concorso, nel disporre, all'art. 10 comma 2, che *"in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria"*, sancisce un effetto surrogatorio "automatico" in forza del quale, al verificarsi delle ipotesi di decadenza (prima parte dell'art. 10 c.2 del bando) e/o di rinuncia all'assunzione in servizio da parte dei candidati vincitori (ma il discorso non potrebbe comunque essere diverso - pena un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento - per i candidati risultati idonei, atteso che, in forza dello scorrimento della graduatoria e della conseguente convocazione con invito a prendere servizio, gli idonei sono, di fatto, equiparati ai vincitori), questi ultimi saranno sostituiti dai primi idonei in ordine di graduatoria (in tal modo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.P.R. 3/1957, si procede fino al termine delle esigenze assunzionali o all'esaurimento della graduatoria o, ancora, fino alla naturale scadenza temporale della stessa); da qui, anche la palese inconferenza della chiosa conclusiva espressa dal Tribunale in merito alla mancanza di *"previsione di una distinzione fra graduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei, atteso che nel bando risulta un'unica graduatoria, dalla quale sono stati individuati e nominati i vincitori a cui si è poi attinto per scorrimento"*.



La stessa lettera di convocazione, peraltro, precisava, da un lato, che la sede di Roma era stata *“assegnata sulla base delle preferenze espresse dalla S.V. medesima nell'apposito modulo elettronico reso disponibile sul sistema “Step One”, e tenendo conto della posizione da Lei ricoperta in graduatoria, nonché delle esigenze di servizio di questa Amministrazione”* e, dall'altro, che *“la S. V., per la stipulazione del suddetto contratto individuale di lavoro, dovrà presentarsi, munita di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, della presente lettera e del numero di codice fiscale, improrogabilmente, il giorno 1° aprile 2022, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Via XX Settembre n. 97 - Roma - precisando che, in caso contrario, **verrà considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi**”*.

Quanto alla normativa primaria cui il bando di concorso, all'art. 15, fa espressamente rinvio, basti rilevare che gli artt. 9, ultimo comma, e 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 3/1957 sanciscono il principio secondo cui nel pubblico impiego si ha la decadenza dalla nomina se l'impiegato non assume servizio entro il termine stabilito [salvo che non ricorra un giustificato motivo, *“laddove per giustificato motivo deve intendersi un ostacolo obiettivo, non imputabile all'interessato, che effettivamente impedisca di assumere servizio nell'ufficio di prima destinazione”* (cfr. TAR per il Lazio, Sez. III quater, 4500/2008)] indipendentemente dal fatto che si tratti di rapporto di ruolo o non di ruolo, a carattere definitivo o provvisorio, a carattere indeterminato o a termine.

Inoltre, il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 487 del 1994, nella versione originaria, così disponeva: *“4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”*.

Il fatto che la disposizione non contenesse un esplicito riferimento alla graduatoria ha consentito al primo giudice di affermare una sorta di diritto alla permanenza nella graduatoria del candidato vincitore del concorso nonostante il rifiuto di sottoscrivere il contratto, in forza di un suo interesse a poter essere chiamato anche da altre amministrazioni fintantoché la graduatoria resti efficace.

Si tratta – oltre che di un modo di vedere l'ordinamento profondamente disfunzionale – di un'interpretazione formalistica assolutamente non convincente e non condivisibile, che sminuisce il concetto di interesse pubblico subordinandolo totalmente all'interesse privato e obliterando completamente quel bilanciamento d'interessi predicato costantemente dalla giurisprudenza



Com'è noto, è successivamente intervenuto in argomento il d.P.R. 82/2023, in vigore dal 14.7.2023, che, fugando ogni incertezza in merito, ha sostituito la precedente disposizione nei seguenti termini: *"Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria"*.

Ad avviso di questa Difesa - oltre che della giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità - tuttavia, è sempre stata questa l'unica interpretazione compatibile con i principi costituzionali che devono governare l'accesso agli impieghi pubblici assicurando lo svolgimento di procedure concorsuali in grado di far fronte in maniera tempestiva ed efficace alla copertura dei posti vacanti e consentendo, altresì, di tutelare adeguatamente gli interessi dei non vincitori (Tribunale di Roma, ordinanza del 02/09/2024 (R.G. 30702/2024)).

La dott.ssa Leto, in altri termini, dopo essere stata assegnata al M.E.F., convocata per la relativa presa di servizio **e non essersi presentata nel termine stabilito**, non poteva vantare alcun "diritto a rimanere nella graduatoria del concorso".

Scrivo proprio a questo riguardo il Tribunale collegiale di Roma - con la già citata ordinanza emessa, in sede di reclamo cautelare, in data 02/09/2024 (R.G. 30702/2024) - **in un caso perfettamente sovrapponibile all'odierno contenzioso**, nella quale ha peraltro preso posizione anche in merito alla pronuncia n° 125/2022 del TAR Abruzzo richiamata dal Tribunale di Palermo: (...) *"Nell'ipotesi in esame, il candidato vincitore si duole, al contrario, della mancata partecipazione al successivo scorrimento della graduatoria atteso che egli permane inserito nella graduatoria finale di merito in corso di validità non essendo intervenuto alcun provvedimento formale di "depenamento", provvedimento che la stessa Amministrazione del resto ha escluso. Rimarca, poi, che né il bando di concorso né la legge prevedono che alla rinuncia del candidato alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato consegua la sua decadenza, anche, dalla graduatoria.*

Si richiamano, in proposito, l'art. 10, comma 2, del bando il quale stabilisce soltanto che "In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria" e la sentenza del TAR per l'Abruzzo n. 125/2022 nella quale il giudice amministrativo, dopo aver posto in luce le conseguenze pregiudizievoli per l'interesse della parte ricorrente che avrebbe il suo depennamento dalla graduatoria, segnatamente l'impedimento all'accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria e l'impossibilità di valorizzare nel proprio curriculum e nell'ambito di altre procedure



concorsuali l'esser vincitore di concorso, afferma l'illegittimità di un eventuale depennamento, definito quale misura "atipica".

Si legge nella pronuncia, significativamente per il reclamato, che, infatti, "... né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all'assunzione - come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) i. n. 107/2015, che disciplina l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente secondo con il quale: "La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito").

Il T.A.R. conclude nel senso che "la decadenza dal diritto all'assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell'art. 1326 c. c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione (rivolta dall'amministrazione al vincitore conseguente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio) e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria" e che tale decadenza "è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere".

Aderisce alle osservazioni del TAR il giudice della fase cautelare il quale ritiene fondato anche il paventato periculum in mora per essere il diritto all'assunzione dei sig. (omissis) "ragionevolmente pregiudicato nel tempo di celebrazione di un ordinario giudizio, all'esito del quale i posti resisi disponibili con lo scorrimento della graduatoria avviato il 31/15/2024 sarebbero già stati assegnati ad altri candidati, per larga parte certamente collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla sua ".

In realtà, l'interpretazione giurisprudenziale sopra ricordata, dell'istituto della decadenza per la rinuncia alla stipulazione del contratto, era favorita dalla scarsa chiarezza della norma regolamentare di riferimento, l'art. 17 del dP.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

Va precisato che il bando, lex specialis della procedura concorsuale (tra le altre, Cons. St., Sez. Quarta, decisione 917/2005, Cons. St., Sez. Quarta, decisione 2423/2007, Cass. ord.



268/2019 e Cass. ord. 31422/2021), non può prescindere dalle fonti esterne che, rispetto al bando, in quanto disposizioni di legge, devono considerarsi prevalenti o, comunque, integrative e il d.P.R. 487/1994 è una di tali fonti, espressamente richiamata nelle premesse del bando; tale regolamento, prima per effetto dell'art. 45, comma 11, del D. Lgs. 80/1998 e, ora, dell'art. 70, comma 13, del D.Lgs. 165/2001, di identico contenuto, costituisce per le amministrazioni che non si sono dotate di un'autonoma disciplina il corpo normativo organico di riferimento in materia di reclutamento del personale.

Il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 17, nella versione originaria, così disponeva: "4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. ".

Il fatto che la disposizione non contenesse un esplicito riferimento alla graduatoria ha consentito al giudice amministrativo di affermare una sorta di diritto alla permanenza nella graduatoria del candidato vincitore del concorso nonostante il rifiuto di sottoscrivere il contratto in forza di un suo interesse a poter essere chiamato anche da altre amministrazioni fintantoché la graduatoria resti efficace.

È però, questa, un'interpretazione formalistica assolutamente non convincente che stravolge il concetto di interesse pubblico subordinandolo comunque all'interesse privato e obliterando quel bilanciamento d'interessi che pure i giudici degli alti consessi giudicanti costantemente predicano.

Come ricorda Cass. ord 19679/2023, "...nell'impiego pubblico, seppure contrattualizzato, la procedimentalizzazione stabilita, non solo per le operazioni concorsuali, ma anche per gli adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria, è finalizzata ad assicurare trasparenza ed efficienza all'agire delle Pubbliche Amministrazioni giacché il rispetto delle scadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento (...) ".

Il giudice apicale sottolinea, quindi, che, ai fini di una corretta gestione delle graduatorie, "il contratto individuale di lavoro, che con la contrattualizzazione ha sostituito il decreto di nomina, deve essere...sottoscritto, contestualmente all'assunzione in servizio, nel termine fissato dall'amministrazione".



Le graduatorie concorsuali, in altri termini, sono funzionali alla costituzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori ed alla copertura dei posti banditi attraverso la selezione dei migliori ma, al tempo stesso, si prevede, qualora il vincitore non accetti di sottoscrivere il contratto, la possibilità dello scorrimento della graduatoria che - come avvertono le Amministrazioni reclamanti - deve riguardare "esclusivamente" i non vincitori i quali hanno l'interesse a subentrare a coloro che, non sottoscrivendo il contratto (salvo che sussista un giustificato impedimento nei termini precisati), dimostrano di non essere realmente interessati. A conforto dell'interpretazione secondo la quale, esaurita l'assegnazione dei posti messi a concorso, in caso di rinuncia, l'amministrazione procedente ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria esclusivamente verso i candidati dichiarati idonei soccorre tanto il disposto dell'art. 8 del d. P.R. 3/1957 ove si legge che "L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria... Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa" (l'articolo è rubricato, appunto, "Conferimento di posti disponibili agli idonei "), quanto lo stesso art. 10, comma 2, del bando qui in rilievo. Quest'ultimo, con formulazione inequivoca, smentisce la possibilità di doppie o plurime convocazioni del vincitore rinunciatario: "In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria ". Del resto, la condotta del candidato deve essere improntata ai principi di correttezza e buona fede.

*La tesi patrocinata dal giudice amministrativo [con la sentenza del TAR per l'Abruzzo n. 125/2022] **conduce ad esiti disfunzionali e avalla - come osservano i reclamanti - un uso distorto e strumentale delle graduatorie concorsuali pubbliche in quanto sarebbero i candidati e non le amministrazioni "a decidere se, dove e quando andare a prendere servizio".***

È intervenuto in argomento il d.P.R. 82/2023, in vigore dal 14.7.2023, che, fugando ogni incertezza in merito, ha sostituito la disposizione nei seguenti termini. "Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria ".



Ad avviso del Tribunale, è sempre stata questa l'unica interpretazione compatibile con i principi costituzionali che devono governare l'accesso agli impieghi pubblici assicurando lo svolgimento di procedure concorsuali in grado di far fronte in maniera tempestiva ed efficace alla copertura dei posti vacanti e consentendo, altresì, di tutelare adeguatamente gli interessi dei non vincitori".

Pertanto, non solo appare inesatta la conclusione cui è pervenuto il primo giudice nell'affermare *"la mancanza di normativa primaria e secondaria che preveda la cancellazione dalla graduatoria dei soggetti che rinuncino o decadano dall'assunzione"* **(salvo non si voglia disconoscere, in materia di accesso al pubblico impiego, la portata applicativa del D.P.R. 3/1957, del D.P.R. 82/2023, nonché dello stesso art. 10 co. 2 del bando di concorso)** ma - esattamente all'opposto - non appare, in alcun modo, riconosciuto da alcuna disposizione di legge e/o del bando il diritto del candidato a permanere nella graduatoria di un concorso pubblico dopo la rinuncia alla presa di servizio.

In conclusione, sulla scorta di quanto argomentato, risulta evidente la necessità di riforma della pronuncia impugnata, alla quale dovrà conseguire l'integrale rigetto delle domande *ex adverso* proposte, perché, come detto, l'appellata è decaduta dall'assunzione – e dalla graduatoria - non essendosi presentata presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze per la stipulazione del contratto nella data fissata nella lettera di convocazione, a pena di decadenza.

4. Erroneità della pronuncia di condanna.

Con un dispositivo di difficile comprensione, il primo giudice, all'esito del proprio erroneo percorso motivazionale - dopo aver dichiarato illegittima la cancellazione della controparte dalla graduatoria del concorso RIPAM, indetto con bando di concorso pubblicato sulla Gazz. Uff. n 50 del 30.6.2020 e n 60 del 30.7.2021, e dichiarato che la stessa aveva il diritto a essere convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la Prefettura di Palermo e a essere ivi assunta in servizio con mansioni di Area 3 – F1 - ha ritenuto di condannare il solo Ministero dell'Interno alla corresponsione in favore dell'appellata, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive fra l'Area 2 – F4, di cui svolge le mansioni, e l'Area 3 – F1 in cui – a suo dire - aveva diritto a essere inquadrata a seguito della convocazione per lo scorrimento della predetta graduatoria, dal 17.10.2022 sino alla data dell'effettivo inquadramento, quantificate, sino al 13.10.2024, in complessivi € 3.016,99, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, condannando, altresì, lo stesso Ministero a corrispondere le successive differenze retributive (incluse quelle



per 13° mensilità e indennità di ferie) sino alla data dell'inquadramento come sopra disposto, oltre interessi legali dalle date delle scadenze dei crediti sino al saldo effettivo.

Ebbene, anzitutto non è dato comprendere l'effettiva portata di tale capo condannatorio, atteso che, da un lato, il Tribunale – giustamente – non ha pronunciato alcuna condanna all'inquadramento dell'appellata nella posizione ambita, ma, dall'altro, ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere non solo le differenze retributive dal 17.10.22 al 13.10.24 (quantificate in complessivi € 3.016,99), ma anche le successive differenze retributive (incluse quelle per 13° mensilità e indennità di ferie) sino alla data dell'inquadramento *“come sopra disposto”*.

L'erroneità di quanto statuito dal primo giudice emerge con evidenza laddove si consideri che non sussiste alcun diritto soggettivo – *rectius*, potestativo - della appellata alla scelta della sede cui essere assegnata, anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 12, commi 1 e 2, del Bando di concorso – non impugnato - a norma del quale *“1. I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 e quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente bando. 2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sistema <<Step-One 2019>>”*.

Pertanto, interpretare la pronuncia impugnata come vincolante per l'Amministrazione all'inquadramento dell'appellata nell'Area 3 – F1 significherebbe riconoscere alla stessa appellata un inesistente diritto potestativo alla scelta dell'Amministrazione e della sede di servizio, in danno di tutti gli altri concorrenti, il tutto in spregio ai principi generali che sorreggono l'azione amministrativa, a tutta la normativa in materia, nonché a quanto previsto dal bando, *lex specialis* della procedura.

Tale *iter* logico motivazionale è, peraltro, palesemente illogico, atteso che il *petitum* (assunzione presso il Ministero dell'Interno) non ha correlazione alcuna con la *causa petendi* (illegittimità della decadenza dall'assunzione presso il MEF).

Sotto quest'ultimo aspetto, inoltre, occorre ribadire che la ricorrente aveva impropriamente rivolto le proprie doglianze nei confronti del Ministero dell'Interno sull'unico, quanto ingiustificato ed ininfluyente, presupposto che, nei successivi scorrimenti della graduatoria



del concorso per cui è processo erano stati, fra gli altri, resi disponibili n. 6 posti presso la Prefettura - U.T.G. di Palermo (Amministrazione e sede territoriale in cui la dott.ssa Leto già prestava e presta tuttora servizio con la qualifica professionale di Assistente Economico Finanziario).

In particolare, appaiono incomprensibili le ragioni per le quali la dott.ssa Leto, dopo aver mancato di prendere servizio presso l'Amministrazione (*i.e.* il M.E.F.) a cui era stata assegnata (da RIPAM) e presso cui era stata, più volte, convocata per la sottoscrizione del contratto, dovrebbe ora essere destinata proprio al Ministero dell'Interno e, per giunta, alla sua sede di residenza, ovvero Palermo.

Il passaggio motivazionale con il quale il Giudice di prime cure ha sostenuto che *"la stessa aveva diritto a essere convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la Prefettura di Palermo, presso la quale aveva diritto ad essere assunta come funzionario di Area 3 – F1"* è palesemente caratterizzato da un importante *vulnus* giustificativo, poiché non vi è alcun nesso tra la premessa iniziale, ossia *"l'asserito diritto (...) a partecipare agli scorrimenti della graduatoria (...)"* e la conclusione, deduttiva, finale, coincidente con il *"riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere assunta ("tra gli altri") proprio presso la Prefettura di Palermo"*.

La sentenza, se così dovesse essere interpretata, ritiene quindi condivisibile la richiesta della ricorrente di essere assegnata, *de plano*, ad un'Amministrazione diversa da quella inizialmente attribuitale e presso una sede territoriale ad essa più gradita e conveniente (coincidente con la sua residenza ed il suo attuale luogo di lavoro).

Tale statuizione - oltre ad essere errata - determinerebbe la violazione della *par condicio competitorum*, causando uno stravolgimento dell'ordine di graduatoria del concorso. Tale lesione si concretizza in un danno per i candidati che, posti in posizione uguale o addirittura migliore della ricorrente, potrebbero o avrebbero potuto vantare, esattamente come quest'ultima, la medesima aspirazione ad essere assegnati presso l'Amministrazione e la sede di servizio (Prefettura di Palermo) presso cui, invece, la stessa è stata assegnata *de plano* dalla sentenza.

La sentenza, invero, sottrae la dott.ssa Leto al confronto concorrenziale con gli altri candidati presenti nella graduatoria del concorso e la premia con l'assegnazione diretta (con priorità e senza giustificazione alcuna) alle dipendenze di una determinata Amministrazione e presso una sua precisa sede territoriale, da essa stessa individuata nel ricorso al Giudice del lavoro di Palermo.



La pronuncia impugnata, inoltre, è del tutto illogica anche laddove condanna il Ministero dell'Interno *"alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive"* (fra l'altro nella misura determinata dalla ricorrente) ed *"alla rifusione - in solido - delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.000, 00, oltre rimborso spese generali, CU, CPA, IVA"*, nonostante l'appellante Ministero dell'Interno non abbia mai avuto alcun profilo di responsabilità in tale vicenda.

D'altronde - anche a voler ammettere, per assurdo, che le richieste di differimento della presa di servizio fossero legittime (e così non è, come riconosciuto implicitamente anche dal primo giudice) - la dott.ssa Leto avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze processuali esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione che più volte l'aveva convocata per la sottoscrizione del contratto e la presa di servizio, ovvero il M.E.F. (al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione presso tale Amministrazione e non presso il Ministero dell'Interno), oppure, al più, verso il Foromez per ottenere il reinserimento nella graduatoria del concorso per cui è causa e così poter riesercitare, nel rispetto dell'ordine di graduatoria del concorso e della *par condicio competitorum*, il diritto alla scelta/assegnazione dell'Amministrazione e della conseguente sede di servizio fra tutte quelle messe a disposizione nei due scorrimenti della graduatoria.

In ogni caso, alcuna pronuncia di condanna al risarcimento del danno avrebbe potuto comunque essere disposta nei confronti di alcuna delle appellanti Amministrazioni, attesa la dimostrata legittimità dell'operato delle stesse.

Pertanto, va sottolineato anche che, nel caso di domanda di risarcimento del danno per l'illegittimo ritardo nell'assunzione nel pubblico impiego, la pronuncia dell'illegittimità del provvedimento non comporta un automatico diritto al risarcimento del danno, atteso che questo non può direttamente identificarsi nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, perché queste comunque presuppongono l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che, sinallagmaticamente, presuppone l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio.

- Istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Si formula, in ultimo, istanza ai sensi dell'art. 151 cpc, chiedendo di essere autorizzati a notificare il presente ricorso in appello – unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza – ai controinteressati contumaci con le stesse modalità con cui è stato notificato il ricorso di primo grado, ovvero mediante la pubblicazione degli stessi sul sito delle



Amministrazioni interessate al concorso in oggetto (bando di concorso pubblicato in G.U. n. 50 del 30.06.2020 e n. 60 del 30.07.2021).

Si specifica che in primo grado la notifica è avvenuta mediante pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, area “*Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*”, nonché sul sito web del Ministero dell’Interno, nella sezione pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione appellante confida nell’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello-Sez. Lavoro adita, in accoglimento del proposto appello:

- in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’avversario ricorso di primo grado, atteso il difetto di giurisdizione del Tribunale di Palermo in favore del TAR Lazio;
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, con conseguente estromissione dal giudizio;
- nel merito, annullare o riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l’effetto, respingere integralmente le domande formulate da controparte in primo grado.

Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si dichiara che il giudizio ha un valore indeterminabile e che il contributo unificato deve essere prenotato a debito, essendo l’appellante una Pubblica Amministrazione.

Palermo, 29.07.2025

Alessandro Rinaldi

Avvocato dello Stato

